

Tribunale di Vicenza, 15 ottobre 2008 – Est. Limitone.

Esecuzione forzata – Opposizione all’esecuzione – Partecipazione al giudizio – Creditori con titolo esecutivo – Litisconsorzio necessario – Sussistenza.

Debbono partecipare al giudizio di opposizione all’esecuzione tutti i creditori muniti di titolo esecutivo (anche se non hanno compiuto atti di esecuzione), i quali potrebbero essere pregiudicati dall’accoglimento della domanda dell’opponente di cancellazione della trascrizione del pignoramento, poiché non potrebbero più giovare dell’esecuzione intrapresa da altri per far valere il loro diritto a partecipare al riparto. (gl) (riproduzione riservata)

omissis

IL CASO.it

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 22 settembre 2005 M. D., N. R., in proprio e quali legali rappresentanti della E. di N. R. e M. D. snc, nonché M. D. e N. R., quali procuratori speciali di N. L. e V. A., esponevano: che erano pendenti l’esecuzione immobiliare n. 37/1995, le opposizioni all’esecuzione n. 616/2000, la n. 912/2000 e la n. 1054/2000, quest’ultima anche come opposizione agli atti esecutivi; che in questa sede contestavano il titolo ed il diritto di procedere all’esecuzione di taluni creditori (BANCA1, BANCA2, BANCA BANCA3/BANCA3 GESTIONE CREDITI); quanto a BANCA1, che la E. snc in data 18.7.1990 aveva ottenuto un’apertura di credito per la somma di £. 250.000.000, garantita da fideiussione dei soci N. R. e M. D.; che nel 1992 la stessa era a debito per £. 107.000.000 e che la Banca fece rilasciare garanzia ipotecaria ai soci, appoggiata su un loro c/c su cui transitò il 21.5.1992 la somma che servì ad estinguere il debito della società; che si tratta di operazione in frode alla legge perché diretta ad evitare la revocatoria fallimentare, quindi nulla, e così sarebbe anche prescritta la posizione della società; che la notifica del decreto ingiuntivo non era regolare, tanto da essere inesistente, e che il vizio poteva essere fatto valere solo in questa sede; che non poteva essere valida la clausola n. 9 del contratto di mutuo che prevedeva la notifica preso il Sindaco di Venezia per ogni controversia insorta inter partes e che comunque aveva natura vessatoria; che la Banca avrebbe dovuto escutere per prima la società; quanto a BANCA2, che il mutuo fondiario concesso agli opposenti in data 3.2.1989 doveva considerarsi nullo, in quanto mutuo di scopo destinato alla costruzione di un immobile, mentre è stato utilizzato per estinguere il debito della E. snc; che non sarebbe mai stato notificato il titolo esecutivo (il mutuo), né il precetto, e che in quest’ultimo non si farebbe menzione né del titolo, né della formula esecutiva; che la notifica era stata fatta in Schio, via * n. *, invece che via * n. *, dove in effetti risiedono gli opposenti; che, al momento della notifica del precetto (30.11.1994), non esisteva più il soggetto (BANCA2 - CREDITO FONDIARIO spa) sottoscrittore della procura generale al suo procuratore, incorporato in BANCA2 il 22.11.1994, con simultanea decadenza della procura generale, sicché era pure inesistente il precetto sottoscritto dal difensore senza procura; che anche questo contratto era in frode alla legge per gli stessi motivi (revocatoria fallimentare) e dunque nullo; che il credito era prescritto e, in ogni caso, non dovuto, per l’effetto di anatocismo e di usura; quanto a BANCA3/BANCA3 GESTIONE CREDITI, che era nullo il mandato ai difensori posto a monte del decreto ingiuntivo fatto valere dalla Banca e che, per lo stesso motivo, erano già pendenti due giudizi davanti alla Corte d’Appello di Venezia; che il credito era comunque prescritto; che la precisazione del credito è stata fatta dal BANCA4, il quale non era più titolare della posizione, passata ad BANCA3 GESTIONE CREDITI; che al momento della fusione tra il BANCA4 e BANCA3 il credito era già stato ceduto pro soluto, avendo compensato la perdita di £. 262.553.227 ex art. 37bis dpr n. 600/1973 con le imposte dovute allo Stato, per cui il corrispondente credito non era nel patrimonio di BANCA3; che il precedente era privo di titolo esecutivo per mancanza di formula esecutiva sulla sentenza n. 1064/2004, in quanto è stata apposta su richiesta degli avvocati di

BANCA3, che non era stata parte del giudizio; che la cessione del credito tra BANCA4 e BANCA3 GESTIONE CREDITI era stata simulata per ragioni fiscali e quindi era nulla.

Si costituiva BANCA1, osservando che il decreto ingiuntivo era stato notificato regolarmente, con il ritiro del plico da parte di N. R., e che pertanto l'opposizione era destituita di ogni fondamento.

IL CASO.it

Si costituiva BANCA2, eccependo l'estinzione della procedura per mancata tempestiva notificazione del ricorso introduttivo al creditore intervenuto con titolo esecutivo XXX Financial Services Italia spa nel termine perentorio assegnato dal giudice; eccepiva altresì l'inammissibilità dell'opposizione rivolta contro una procedura esecutiva già sospesa; eccepiva il difetto di legittimazione attiva degli oppositori non esecutati; eccepiva la tardività dell'opposizione per i profili attinenti agli atti esecutivi; contestavano la natura di mutuo di scopo del mutuo fondiario; in ogni caso, il fabbricato era stato ultimato ben prima della sua erogazione; il titolo esecutivo (contratto di mutuo) non era stato notificato perché la legge non lo prevede (art. 41 d.lgs. n. 385/1993) e la formula esecutiva era stata regolarmente apposta; la notifica del precetto era stata regolarmente effettuata presso la casa comunale, domicilio contrattualmente (art. 9) eletto.

Si costituiva BANCA3 GESTIONE CREDITI eccependo l'estinzione dell'opposizione per omessa tempestiva notifica del ricorso e del decreto a tutte le parti del processo esecutivo (XXX Financial Services Italia spa) nel termine perentorio fissato dal giudice; eccepiva l'inammissibilità del ricorso in quanto rivolto contro un'esecuzione già sospesa; eccepiva il difetto di legittimazione attiva degli oppositori non esecutati; eccepiva la tardività del ricorso in quanto diretto contro gli atti esecutivi e di vendita; eccepiva l'inammissibilità della opposizione in quanto proponeva argomenti relativi al merito dell'opposizione a decreto ingiuntivo già pendente; affermava che la procura speciale data ai legali il 23.3.1992 non era stata revocata ed aveva fondato tutti i successivi atti difensivi; chiariva che l'acquisto del credito dal BANCA4 ad un prezzo inferiore dipendeva dalla sua litigiosità, e non implicava alcuna rinuncia a far valere le ragioni per l'intero nei confronti dei debitori; inoltre, che la successione nella titolarità del diritto non comportava alcuna conseguenza, ai sensi dell'art. 111 c.p.c.

La causa era istruita solo documentalmente e, precisate le conclusioni in udienza il 24.4.2008, veniva quindi trattenuta in decisione sulle questioni preliminari, con termine fino al 23.6.2008 per il deposito delle comparse conclusionali e fino al 15.7.2008 per le repliche eventuali.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dell'opposizione al creditore BANCA2.

Sulla eccezione di cessazione della materia del contendere per l'intervenuta estinzione della procedura esecutiva.

L'eccezione non ha pregio, poiché, anche dopo che l'esecuzione forzata ha esaurito il suo scopo, di liquidare il bene pignorato e pagare i creditori (o pretesi tali) per l'importo da loro chiesto, permane un interesse degli oppositori alla decisione della presente causa, quanto meno in ordine alle spese della stessa e/o alla quantificazione del credito, ove vi sia un residuo da pagare, o al fine di possibili restituzioni, ove sia stato pagato in più.

Sull'ammissibilità dell'opposizione relativa ad una esecuzione già sospesa.

Per le stesse ragioni, anche questo rilievo non ha fondamento, poiché gli oppositori possono avere, comunque, interesse all'accertamento dell'esistenza del diritto dei creditori esecutanti a procedere all'esecuzione, la quale non deve necessariamente essere riassunta per potersi opporre.

La sospensione attiene, infatti, a ragioni di opportunità, o squisitamente processuali, mentre nell'opposizione si discute del diritto a procedere e dell'entità del credito per cui si procede, anche per il caso in cui venga a cessare la causa della sospensione.

Sull'eccezione di estinzione per la mancata notificazione dell'opposizione alla XXX spa.

L'eccezione non è, ad oggi, fondata.

Si condivide l'orientamento secondo il quale i creditori muniti di titolo esecutivo possono avere interesse a partecipare al giudizio di opposizione all'esecuzione, anche se essi non sono direttamente coinvolti dalle contestazioni degli oppositori nel merito delle pretese di altri creditori.

IL CASO.it

Infatti, se l'opposizione si rivolge contro il pignoramento, e l'opponente chiede la cancellazione della trascrizione del medesimo, il creditore non direttamente opposto si

troverebbe, ove la domanda fosse accolta, senza più la possibilità di usare il pignoramento altrui per avere soddisfazione del suo credito, ove non abbia posto in essere un proprio autonomo pignoramento non colpito dall'opposizione.

IL CASO.it

D'altronde, l'eventuale rinuncia del creditore precedente dovrebbe essere accettata anche dagli altri creditori intervenuti con titolo esecutivo.

Peraltro, non è indispensabile perché siano considerati litisconsorzi necessari che i creditori con titolo abbiano in concreto compiuto atti di esecuzione (come sembra indicare Cass. 8 maggio 1991 n. 5146), poiché ciò che rileva è che possano provocare i singoli atti di esecuzione (cfr. artt. 526, 564 c.p.c.) e non che li abbiano già provocati quando era inutile, in quanto l'impulso necessario e sufficiente alla procedura esecutiva veniva dato dal creditore precedente.

In concreto, quindi, un eventuale interesse della XXX Financial Services Italia spa a partecipare all'opposizione, che giustificerebbe la sua tardiva chiamata in giudizio, potrebbe sorgere anche dall'accoglimento delle domande degli odierni opposenti relative alla cancellazione della trascrizione del pignoramento, con la conseguenza che il creditore intervenuto non potrebbe infine più giovare dell'esecuzione intrapresa da altri per far valere il suo diritto alla partecipazione al riparto.

Poiché tuttavia il riparto è già stato eseguito e l'esecuzione forzata, una volta raggiunto il suo scopo, è già stata dichiarata estinta, non vi è più un interesse attuale della XXX spa ad essere chiamata in causa e l'eccezione va, allo stato, disattesa.

Sull'eccezione relativa al preteso difetto di legittimazione attiva di E. snc, N. L. e V. A..

L'eccezione è infondata, poiché anche chi non è assoggettato all'esecuzione (debitore principale o garanti) è interessato a far determinare l'esatto ammontare del debito per cui si procede e ha quindi titolo per proporre opposizione all'esecuzione.

Sull'eccezione di giudicato.

La BANCA2 afferma che la materia qui controversa sarebbe già stata decisa con sentenza definitiva in sede di contestazioni al progetto di distribuzione, mentre gli opposenti rispondono che la sentenza ha riguardato soltanto questioni distributive tra i creditori e non "se i titoli ed i crediti fossero esistenti e validi", per cui risulterebbe diverso l'oggetto del contendere.

Per la verità, la sentenza di appello, a pag. 13 (doc. 2 BANCA2, allegato alla memoria 31.3.2007), fa riferimento ad argomenti e censure dei coniugi N. R.-M. D., contenuti nella comparsa costitutiva degli stessi, "che paiono effettivamente introdurre una sorta di reiterata opposizione all'esecuzione, del tutto irrituale", tuttavia il loro appello incidentale è stato dichiarato inammissibile perché tardivo, sicché non è consentito qui apprezzare la fondatezza dell'eccezione di giudicato, che non è in altro modo documentata.

Ne consegue il rigetto dell'eccezione della cui prova era onerata la parte proponente (cfr. Cass. 19 luglio 1999 n. 460 e Cass. 2 dicembre 2004 n. 22644).

Dell'eccezione di decadenza per l'opposizione relativa ai vizi del titolo esecutivo e precetto.

Le questioni relative a vizi formali del titolo esecutivo e del precetto dovevano essere proposte entro cinque giorni dalla conoscenza/conoscibilità del vizio con la forma dell'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c.

Poiché gli opposenti hanno partecipato a tutte le fasi dell'esecuzione forzata, un'opposizione di tal genere proposta solo dopo la distribuzione del ricavato è in re ipsa tardiva, per cui la relativa eccezione è fondata e l'opposizione va dichiarata in parte qua inammissibile.

Infatti, quand'anche si vogliano configurare i denunciati vizi come comportanti l'inesistenza del titolo esecutivo e del precetto, va considerato che la figura dell'inesistenza giuridica è sottratta alla regola della sanatoria per difetto di opposizione ed a prescindere dal rilievo d'ufficio è denunciabile dalla parte a mezzo di opposizione ai successivi atti esecutivi che presuppongono l'atto invalido, in virtù del principio della propagazione delle nullità degli atti processuali (così Cass. 2 aprile 2001 n. 4798).

IL CASO.it

Pertanto, allorché l'inesistenza giuridica dell'atto esecutivo non è dichiarata d'ufficio dal giudice dell'esecuzione, è necessario, perché possa avvenire tale dichiarazione, che sia proposta un'opposizione, la quale, poiché non investe il diritto a procedere all'esecuzione, ma pur sempre la legittimità di un atto del processo, va qualificata come opposizione agli atti esecutivi e resta soggetta alle regole che quest'ultima disciplinano (così Cass. 23 maggio 1995 n. 5624), ivi compresa quella che ne disciplina temporalmente la proposizione.

Inoltre, il momento del compimento dell'atto, dal quale decorre il termine perentorio di

cinque giorni di cui all'art. 617 c.p.c. per la proposizione dell'opposizione, coincide con il momento in cui l'esistenza di esso è resa palese alle parti del processo esecutivo, e quindi con il momento in cui l'interessato ha avuto legale conoscenza dell'atto, ovvero di un atto successivo che necessariamente lo presuppone (cfr. Cass. 19 maggio 2005 n. 15222; Cass. 22 agosto 2007 n. 17880; Cass. 10 gennaio 2008 n. 252).

IL CASO.it

Altrettanto è a dirsi ove i denunciati vizi ricadano nella categoria delle nullità insanabili (cfr. Cass. 8 maggio 2006 n. 10497), poiché queste ultime possono essere fatte valere solo prima che sia esaurita la fase processuale in cui esse si sono verificate, e, pertanto, non oltre l'udienza di autorizzazione alla vendita (Cass. 24 luglio 1993 n. 8293; Cass. 22 marzo 1993 n. 3379).

Posto che l'esecuzione forzata è iniziata nel 1995, non c'è dubbio che gli opposenti abbiano avuto conoscenza di una tale quantità di atti della stessa, peraltro a loro volta fatti oggetto di opposizione, che la presente opposizione avrebbe potuto essere proposta ben prima del 2006, ad oltre dieci anni dall'inizio dell'esecuzione forzata e dopo la distribuzione del ricavato.

L'eccezione di decadenza è pertanto fondata, e l'opposizione va dichiarata inammissibile in parte qua.

Sulla natura di mutuo di scopo del mutuo.

Detta natura va esclusa, poiché nel contratto, come nell'allegato A, richiamato dall'art. 1 del medesimo, non vi è alcuna precisa ed inequivoca norma, secondo cui la finalità di ristrutturazione dell'immobile di proprietà dei sigg.ri N. R. e M. D. avrebbe dovuto assurgere a causa essenziale e determinante lo scopo del mutuo.

Ed infatti, mentre nulla di questo, neanche in forma generica, è stabilito nel contratto, le sole generiche disposizioni dell'allegato A ben possono essere intese come di eventuale applicazione, ove il mutuo (cioè il contratto base) faccia esplicito riferimento ad un immobile da ristrutturare, atteso che esse si riferiscono genericamente ad immobili da costruire ex novo, quindi nessun collegamento concreto possono avere con il contratto base, che in tesi avrebbe dovuto richiamare un immobile non da costruire, ma da ristrutturare, né, tanto meno, possono essere entrate in maniera determinante nel sinallagma contrattuale.

In ogni caso, ed in via assorbente, va ritenuto che il mutuo fondiario non è mutuo di scopo, non risultando per la relativa validità previsto che la somma erogata dall'istituto mutuante debba essere necessariamente destinata ad una specifica finalità che il mutuatario sia tenuto a perseguire, né l'istituto mutuante deve verificare l'utilizzazione che venga fatta della somma erogata (così Cass. 20 aprile 2007 n. 9511).

Sulla misura degli interessi.

Gli opposenti ritengono nulla la clausola n. 4 del contratto di mutuo per indeterminatezza della misura degli interessi.

La censura è fondata, e neppure la BANCA2 ha svolto difese sul punto nelle proprie memorie conclusionali, ed invero non può che risultare estremamente generico il rinvio operato, per la determinazione del tasso degli interessi, alle "consuetudini vigenti sul mercato delle eurovalute" (art. 4 del mutuo).

Invero, in tema di obbligazioni pecuniarie, il requisito della necessaria determinazione scritta degli interessi ultralegali, prescritto dall'art. 1284 c.c., può essere soddisfatto anche "per relationem", attraverso il richiamo a criteri prestabiliti e ad elementi estrinseci, purché siano obiettivamente individuabili.

E' tuttavia insufficiente a tale scopo la clausola che si limiti ad un mero riferimento alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza, o espressioni analoghe come quella presa in esame, poiché, data l'esistenza di diverse tipologie di interessi, essa non consente, per la sua genericità, di stabilire a quale previsione le parti abbiano inteso concretamente riferirsi.

IL CASO.it

In tal caso, la conoscenza successiva del saggio applicato (come recita l'art. 4, "negli atti di erogazione e quietanza") non vale a sanare l'originario vizio di nullità della pattuizione, per carenza del requisito della determinabilità, la cui esistenza l'art. 1346 c.c. esige a priori, e che non può essere individuato successivamente, tanto più quando il saggio non sia determinato da entrambe le parti ma da una di esse, che l'abbia portato a conoscenza dell'altra parte, attraverso documenti che abbiano il fine esclusivo di fornire l'informazione delle operazioni periodicamente contabilizzate e non anche di contenere proposte contrattuali, capaci di assumere dignità di patto in difetto di espresso dissenso (Cass. 2

ottobre 2003 n. 14684).

IL CASO.it

La clausola di determinazione del tasso degli interessi è pertanto nulla, e di conseguenza la BANCA2 dovrà restituire agli opposenti quanto percepito in più come differenza tra gli interessi al tasso convenzionale e quelli al tasso legale pro tempore, sulla base dei conteggi già effettuati in sede di riparto.

Altre questioni.

Ulteriori questioni relative alla prescrizione, ed alla ipotizzata incidenza sul debito di tassi di interesse anatocistici e/o usurari sono state solo accennate nell'atto di opposizione ma non hanno trovato successivo sviluppo da ambo le parti, sì che devono reputarsi abbandonate, e comunque non sono state fornite idonee allegazioni per essere esaminate.

Ogni altra questione non espressamente trattata deve reputarsi assorbita.

Attesa la parziale soccombenza della BANCA2, le spese a suo favore dovranno essere ridotte di un terzo.

Dell'opposizione al creditore BANCA3.

Si tratteranno solo le questioni preliminari di rito e preliminari di merito non già espressamente trattate con riferimento alla posizione BANCA2, a cui si fa rinvio.

Sulla richiesta di "avocazione" del fascicolo relativo alla causa pendente presso la Sezione distaccata di Schio, avente a oggetto l'opposizione all'ordinanza di aggiudicazione ed al decreto di trasferimento, e sulla connessa eccezione della Banca di tardività dell'opposizione agli atti esecutivi.

La domanda di "avocazione" è irrituale e non ha alcun collegamento con i motivi della presente causa di opposizione all'esecuzione, in quanto la causa pendente in Schio si riferisce all'ordinanza di aggiudicazione ed al decreto di trasferimento, per cui va disattesa.

L'eccezione di decadenza per tardività della opposizione ad atti esecutivi è già stata trattata con riferimento alla posizione BANCA2, ed è qui allo stesso modo da ritenersi fondata.

L'opposizione va pertanto dichiarata in parte qua inammissibile.

Sulla eccezione di prescrizione del credito nei confronti del creditore principale E. snc.

L'opposta afferma di avere compiuto atti di esercizio del diritto di credito nei confronti dei fideiussori, utili ad interrompere la prescrizione nei confronti di tutti i condebitori solidali, ivi compreso il debitore principale.

Gli opposenti rispondono che l'autonomia delle fideiussioni sarebbe tale da escludere un rapporto di solidarietà tra i garanti e il garantito, invece esistente tra i soli garanti.

Quest'ultima tesi è infondata, atteso che con la fideiussione si genera solidarietà tra tutti i debitori, siano essi i garanti ovvero il debitore garantito.

Invero, se non è stato pattuito il "beneficium excussionis", l'obbligazione del fideiussore, pur avendo carattere accessorio ed essendo subordinata all'inadempimento del debitore principale, rimane solidale con quella di quest'ultimo e quindi non può essere considerata né sussidiaria né eventuale.

Ne consegue l'applicabilità della disposizione, prevista per le obbligazioni in solido, di cui all'art. 1310 c.c., per cui l'atto interruttivo contro uno dei condebitori in solido determina l'interruzione permanente della prescrizione anche nei confronti dei condebitori (Cass. 29 novembre 2005 n. 26042).

L'eccezione è pertanto infondata.

Sulle questioni già decise nelle cause di opposizione a decreto ingiuntivo con le sentenze n. 1219/02 e n. 1064/04 del Tribunale di Vicenza.

Le indicate cause, sfociate nelle sentenze di appello n. 673/98 e n. 669/08, hanno ad oggetto gran parte delle questioni oggi proposte in sede di opposizione all'esecuzione, attinenti il merito della pretesa creditoria, e pertanto non possono essere ulteriormente trattate, con la conseguente inammissibilità dell'opposizione in parte qua.

In particolare, dall'esame delle sentenze di primo grado, si evince che i giudizi, per quanto qui è di interesse, riguardavano la titolarità del credito per effetto della successione a titolo particolare nel diritto controverso tra il BANCA4 e BANCA3 GESTIONE CREDITI spa, ex art. 111 c.p.c.; la solidarietà nel debito tra il debitore principale ed i fideiussori; l'ammontare del credito, ivi compresi gli interessi dovuti; la cessione del credito.

IL CASO.it

Anche le contestazioni relative al mandato ai difensori posto a monte del decreto ingiuntivo fatto valere dalla Banca (per esplicita ammissione degli opposenti) sono oggetto dei giudizi pendenti (v. il ricorso introduttivo).

L'opposizione fondata su tali questioni dunque è inammissibile.

Altrettanto vale per l'eccepita prescrizione del credito, questione che doveva essere sollevata nei confronti del decreto ingiuntivo e che viene qui inammissibilmente introdotta.

Sulla precisazione del credito operata dal BANCA4 anziché da BANCA3 GESTIONE CREDITI spa.

IL CASO.it

All'udienza del 10.10.2000, in sede esecutiva, è stato discusso il progetto di distribuzione, per cui già in quella sede l'eccezione avrebbe potuto essere proposta con opposizione agli atti esecutivi o mediante contestazioni al riparto.

In questa sede, l'eccezione è tardiva e perciò è inammissibile il relativo motivo di opposizione.

Peraltro, BANCA3 GESTIONE CREDITI è intervenuta il 5.12.2000, a credito già precisato.

Sulla eccepita inesistenza del credito nel patrimonio di BANCA3 per intervenuta cessione pro soluto dello stesso.

La cessione di un credito non ha effetto sul giudizio pendente in cui è parte uno dei soggetti della cessione, ai sensi dell'art. 111 c.p.c. fino all'intervento o alla chiamata in causa del terzo successore.

Il rilievo è dunque infondato.

Sull'ammontare del credito, che sarebbe stato ridotto a seguito di cessione in quanto il prezzo della stessa era inferiore al suo valore nominale.

La determinazione del prezzo del credito che è oggetto della cessione è vicenda che resta interna al rapporto contrattuale sostanziale e non riguarda l'esecuzione in corso ed i rapporti con il debitore ceduto.

Il rilievo è infondato.

Sulla eccepita mancanza di formula esecutiva sulla sentenza n. 1064/04, in quanto richiesta dai legali di BANCA3.

La formula esecutiva è stata richiesta dalla Banca3 poiché questa sola era parte di quel giudizio, mentre il corrispondente titolo esecutivo poteva essere fatto valere dal successore a titolo particolare, che stava proseguendo a pieno titolo l'esecuzione forzata in corso.

La questione è comunque di scarso rilievo, in quanto l'esecuzione, nel 2004, era ormai al suo termine, e non erano più necessari atti di impulso esecutivo in senso stretto, cui solo è funzionale il possesso di un titolo esecutivo.

La distribuzione del ricavato, infatti, già in corso dal 2000, è una vicenda che riguarda tutti i creditori intervenuti, anche se non sono muniti di titolo esecutivo.

La questione è dunque irrilevante ed infondata.

Sulla pretesa simulazione della cessione del credito per ragioni fiscali e conseguente nullità.

Nessun elemento è stato allegato a riprova di quanto affermato dagli opposenti, ne consegue il rigetto della relativa opposizione.

Le questioni non espressamente trattate devono reputarsi assorbite.

Le spese seguono, per legge, la soccombenza nei confronti di BANCA3 GESTIONE CREDITI spa.

Dell'opposizione al creditore BANCA1.

Gli opposenti non hanno coltivato l'eccezione relativa alla regolarità della notifica del decreto ingiuntivo non opposto.

Le residue questioni sollevate nei confronti di BANCA1 sono quindi coperte dal giudicato, in quanto relative al decreto ingiuntivo emesso il 14.4.1994, e divenuto esecutivo il 4.5.1994: esse avrebbero dovuto essere oggetto di una opposizione a decreto ingiuntivo, mai proposta.

In questa sede, infatti, non possono essere dedotte questioni di merito relative a fatti che siano anteriori alla formazione del giudicato sulla pretesa creditoria.

L'opposizione è pertanto inammissibile.

Le spese seguono, per legge, la soccombenza nei confronti di BANCA1.

P. Q. M.

il Tribunale, in composizione monocratica ai sensi dell'art. 190 bis c.p.c., in persona del Giudice dr. Giuseppe Limitone;

definitivamente pronunciando;

ogni contraria e diversa istanza rigettata;

dichiara inammissibile l'opposizione rivolta nei confronti di BANCA2 contro la regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto;

IL CASO.it

in parziale accoglimento dell'opposizione, nel merito, condanna BANCA2 a restituire agli opposenti quanto percepito in più come differenza tra gli interessi al tasso convenzionale e

quelli al tasso legale pro tempore, sulla base dei conteggi già effettuati in sede di riparto;
rigetta l'opposizione nel resto;

condanna gli opposenti al pagamento delle spese processuali in favore di BANCA2, già ridotte di un terzo, che liquida in complessivi € 8.390,62, di cui € 82,13 per spese in senso stretto, € 923,16 per spese generali, € 2.452,00 per diritti ed € 4.933,33 per onorari, oltre cpa (2%) ed iva (20%).

dichiara inammissibile l'opposizione rivolta nei confronti di BANCA3 GESTIONE CREDITI spa con riferimento ai vizi formali degli atti esecutivi ed alle altre questioni specificate in motivazione;

rigetta nel resto l'opposizione;

IL CASO.it

condanna gli opposenti al pagamento delle spese processuali in favore di BANCA3 GESTIONE CREDITI spa, liquidate in complessivi € 11.904,50, di cui € 468,88 per spese in senso stretto, € 1.270,62 per spese generali, € 2.965,00 per diritti ed € 7.200,00 per onorari, oltre cpa (2%) ed iva (20%).

dichiara inammissibile l'opposizione proposta nei confronti di BANCA1;

condanna gli opposenti al pagamento delle spese processuali in favore di BANCA1, che liquida in complessivi € 7.374,37, di cui € 819,37 per spese generali, € 2.265,00 per diritti ed € 4.290,00 per onorari, oltre cpa (2%) ed iva (20%).

Così deciso in Vicenza il 15.10.2008.